



Il Ministro della cultura

Modifiche al decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “*Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive*”

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTI i decreti ministeriali 8 maggio 2018, 10 gennaio 2019, 22 gennaio 2020 e 30 aprile 2021, con cui sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 14 luglio 2017;

RITENUTO opportuno modificare la disciplina in materia di destinazione al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche delle opere audiovisive, anche al fine di favorire la ripresa dell’attività dell’esercizio cinematografico;

DECRETA

Art. 1

(Modifiche al decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”)

1. All’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto ministeriale 14 luglio 2014, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo e nel secondo periodo, la parola “*trenta*” è sostituita dalla seguente: “*novanta*”;

b) dopo il punto i. è aggiunto il seguente: “*i-bis. sessanta giorni, se l’opera è programmata in sala cinematografica in meno di ottanta schermi e dopo i primi ventuno giorni di programmazione cinematografica ha ottenuto un numero di spettatori inferiore a cinquantamila.*”.

Art. 2

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 luglio 2017 come modificato dall’articolo 1 si applicano alle opere per le quali sia richiesta la nazionalità italiana successivamente alla data del presente decreto, ad eccezione delle opere per le quali vi siano accordi con data certa stipulati successivamente al 30 aprile 2021 e anteriormente alla data del presente decreto, tra l’avente diritto



Il Ministro della cultura

e fornitori di servizi di media audiovisivi lineari di ambito nazionale, ovvero con fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari ovvero con editori di *home entertainment* aventi ad oggetto, rispettivamente, i diritti di trasmissione dell'opera attraverso emittenti televisive di ambito nazionale, i diritti di trasmissione dell'opera attraverso la rete internet, i diritti di riproduzione home video. La Direzione generale Cinema e audiovisivo può valutare l'applicazione di detta eccezione anche in presenza di appositi accordi precontrattuali espressamente concordati e definiti tra le parti entro la data del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 29 marzo 2022

IL MINISTRO